

Per l'amministrazione finanziaria l'attività regolamentata non paga. Per il ministero invece sì

Cdc, corto circuito sul balzello

La tassa di concessione governativa divide Entrate e Mise

DI CINZIA DE STEFANIS

Agenzia delle entrate e Ministero dello sviluppo economico in contrasto sull'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa per le attività regolamentate, nel passaggio della registrazione delle stesse dall'albo al Registro imprese. Per le Entrate non è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro imprese e al Rea delle attività regolamentate. Per il Mise, invece, vi è l'obbligatorietà di versamento dello stesso. Per le Entrate (parere prot. n. 1 09864 del 27/8/2014) l'iscrizione delle attività regolamentate nel registro delle imprese e nel Rea è esente dal pagamento della tassa di concessione governativa in quanto la registrazione non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse. Per il Mise (nota del 24 luglio 2013 prot. n. 0125591) le concessioni governative sono dovute in quanto l'ente camerale verifica requisiti per

I due orientamenti

*Agenzia entrate
(parere del
27/8/2014
prot. n.
109864)*

Per l'iscrizione delle attività regolamentate nel registro delle imprese e nel Rea la tassa di concessioni governative non è dovuta in quanto la registrazione non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse.

*Mise (nota del
24
luglio 2013
prot. n.
0125591)*

La tassa di concessione governativa è dovuta in quanto il passaggio dall'albo al registro delle imprese mantiene inalterata la verifica da parte dell'ente camerale dei requisiti per un'attività regolamentata ad accesso abilitante. La tassa non è dovuta per gli inattivi (che transitano per l'apposita sezione Rea) in quanto non c'è alcuna verifica.

l'iscrizione al registro imprese di un'attività regolamentata ad accesso abilitante. Il problema interpretativo è nato in quanto dal 12 maggio 2012, per le attività di commercio all'ingrosso, di impiantistica, di autoripara-

zione, di pulizia, di facchinaggio, di agente di commercio, di agente affari in mediazione, di spedizioniere e di mediatore marittimo (articoli 73, 74, 75 e 76 del dlgs n. 59/2010) sono stati soppressi i relativi ruoli

ed elenchi tenuti dalla Cciaa. Da tale data i soggetti (persone fisiche e società), che hanno intenzione di iniziare l'attività, inviano telematicamente al registro imprese la Scia, unica via di accesso per l'avvio della stessa. I tecnici delle Entrate con il parere del 27/8/2014 prot. n. 109864 ricordano che la tassa di concessione governativa (articolo 22, punto 8 della tabella allegata al dpr n. 641/1972) si applica nei casi in cui, a seguito dell'inoltro della Scia, si procede all'iscrizione di un soggetto in un albo o in un elenco avente natura abilitante. Dunque, la tassa è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una Scia scaturisca abilitante all'esercizio dell'attività.

I funzionari Mise (nota del 24 luglio 2013, prot. n. 0125591) sostengono al contrario che il passaggio dall'albo al Registro delle imprese mantiene inalterata la verifica da parte dell'ente camerale dei requisiti per un'attività regolamentata ad accesso abilitante. In sostanza ci sono tutti presupposti per l'obbligatorietà del

pagamento delle concessione governativa. In sostanza, il nuovo imprenditore certifica ed autocertifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all'amministrazione di iniziare immediatamente l'attività. In capo alla Cciaa rimane l'onere di valutare la veridicità di quanto affermato dal soggetto stesso. Sono invece esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa in quanto non c'è alcun obbligo di verifica gli «inattivi» (che transitano per l'apposita sezione Rea) cioè coloro che sono già iscritti al ruolo e intendono preservare i propri requisiti. L'iscrizione nel Rea infatti ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti ma non abilita il soggetto allo svolgimento dell'attività. Dalla lettura della nota Mise si evidenzia l'errore interpretativo dell'agenzia delle entrate la quale equipara le due situazioni (quale quella della iscrizione al registro imprese e quella al Rea) e ne deduce una regola valida per tutte le attività soggette a Scia.